COMUNE di PERGINE VALSUGANA

PROVINCIA di TRENTO

REGOLAMENTO di POLIZIA MORTUARIA

**Approvato con deliberazione consiliare n° 28 dd. 06.4.1998,
modificato con deliberazione consiliare n° 95 dd. 25.11.1999,
n° 25 dd. 29.05.2003, n° 41 dd. 28.10.2004, n° 70 dd. 28.11.2007
e n° 74 dd. 17.12.2008.**

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Contenuti e finalità

1. Il presente Regolamento è diretto a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla pubblica salute dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli che si riferiscono alla destinazione dei cadaveri o di parti di essi, ai depositi di osservazione ed obitori, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione e vigilanza di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Il presente Regolamento attua e specifica le normative di rango superiore per il perseguimento delle seguenti finalità:
   a) nel rispetto delle tradizioni locali, della diversa appartenenza religiosa, delle sensibilità personali e della dignità della persona anche dopo la morte, svolgere un servizio che costituisca per i familiari dei defunti un sostegno concreto sollevandoli fin dove possibile dagli impegni materiali e burocratici connessi all'evento della morte;
   b) ricercare la semplificazione delle procedure burocratiche e la concentrazione degli adempimenti in un solo ufficio[1] anche assumendo funzioni e servizi di altri enti mediante accordi, convenzioni o altri strumenti organizzativi idonei;
   c) organizzare il servizio secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia per minimizzare i costi a carico della collettività per l'attività istituzionale e a carico del singolo per le prestazioni a domanda individuale;
   d) determinare le tariffe di queste ultime e in particolare per le attività non riservate al Comune, in misura tale da assicurare il pareggio con le correlative spese.

Art. 2 - Competenze e gestione dei servizi di polizia mortuaria

Le funzioni di vigilanza e coordinamento sulle attività in materia funeraria, ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. n° 285/1990, sono svolte in nome e per conto del Comune dalla Società AMNU S.p.A. di Pergine Valsugana.

1. (Soppresso);
2. (Soppresso);
3. (Soppresso). [2]

Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi: [3]
   a) la visita necroscopica;
   b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

[1] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[2] Commi soppressi con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[3] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 25/2003;

c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;

d) (Soppresso); [4]

e) la deposizione delle ossa in ossario comune;

f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

g) il feretro per le salme di persone i cui familiari di cui all'art. 4 comma 1 non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, Enti od Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto disposto al successivo articolo 4 e sempre che il defunto non disponga di beni su cui rivalersi;

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune. [5]
4. (Soppresso). [6]

Art. 4 - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il Comune, a mezzo di AMNU S.p.A. [7], provvede al trasporto funebre, alla fornitura del feretro, ad un minimo di addobbo floreale ed all'inumazione in campo comune per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari, se rintracciati, tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C. [8]
2. Ugualmente si procede ove la famiglia, trovandosi in situazione di indigenza, ne faccia domanda al Comune, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per fruire dell'assistenza economica di base. Tale situazione va successivamente accertata mediante acquisizione dal competente Servizio sociale di apposita certificazione attestante che il nucleo familiare ha diritto all'assistenza economica minimo vitale. Ove l'accertamento sia negativo, si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore maggiorate del 10%. [9]
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.
4. In mancanza di familiari o altre persone interessate viene ricercato l'intervento di un ministro del culto di appartenenza del defunto, se conosciuto, per la celebrazione del rito funebre. Ove non fosse individuabile, neppure in via induttiva, il culto di appartenenza, viene celebrato comunque un rito funebre da parte di un sacerdote cattolico.
5. (Soppresso). [10]

Art. 5 - Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.

[4] Comma soppresso con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[5] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[6] Comma soppresso con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[7] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[8] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 25/2003;
[9] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[10] Comma soppresso con deliberazione consiliare n° 70/2007;

2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine, ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.
6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.
7. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco, è disposto il servizio d'onore di un plotone di Vigili Urbani in alta uniforme.
8. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini.

Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici di AMNU S.p.A. sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
   a) copia del presente Regolamento;
   b) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
   c) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
   d) l'elenco nominativo in ordine cronologico delle istanze presentate per l'ottenimento di sepolture private;
   e) i registri di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285 di tutti i cimiteri comunali;
   f) l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;
   g) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
2. (Soppresso). [11]

Art. 7 - (Soppresso) [12]

Art. 8 - Richiedente il servizio

1. Colui che si presenta per richiedere un servizio e per concordarne le modalità, per operazioni che interessano sepolture private, per l'apposizione di monumenti e ricordi funebri o per l'iscrizione di epigrafi, si presume agisca per sé nonché in nome e per conto e quindi con il preventivo consenso di tutti i familiari interessati.

[11] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[12] Articolo soppresso con deliberazione consiliare n° 70/2007;

2. Qualora sorgano contrasti o dissidi fra familiari, l'ufficio segue le indicazioni del concessionario ai sensi dell'art. 57 per quanto concerne le sepolture private e per gli altri casi del familiare più stretto secondo il seguente ordine:
   a) coniuge;
   b) figli;
   c) genitori;
   d) fratelli e sorelle;
   e) nipoti.
3. Il Comune ed AMNU S.p.A. rimangono comunque estranei alle contestazioni e alle azioni che eventualmente ne conseguono. Essi si limitano [13] in tali casi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
4. (Soppresso). [14]

Art. 9 - Imprese private operanti nel settore funerario

1. Le imprese private di pompe funebri operano nel territorio comunale se in possesso delle autorizzazioni e licenze di legge ed in particolare della licenza ex art. 115 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dell'autorizzazione commerciale, qualora svolgano attività di vendita di feretri e altri articoli funebri.
2. Tali imprese devono svolgere presso gli uffici di AMNU S.p.A. le incombenze burocratiche e organizzative spettanti ai familiari su presentazione di atto scritto da cui risulti l'espresso mandato dei familiari stessi. Le imprese private comunicheranno ad AMNU S.p.A., la necessità di una prestazione cimiteriale, almeno 30 ore prima dell'inizio del funerale o della operazione richiesta. [15]
3. (Soppresso).
4. (Soppresso). [16]

Art. 10 - Depositi di osservazione, obitori, camere mortuarie

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito dei cimiteri comunali.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata, a seconda dei casi, dal personale di AMNU S.p.A. adibito al servizio, dalla Pubblica Autorità che ha richiesto il recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Previo riconoscimento, è consentito l'accesso e la permanenza dei familiari. [17]
4. Qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, le salme di persone morte di malattie infettive - diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

---

[13] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[14] Comma soppresso con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[15] Comma modificato con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[16] Commi soppressi con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[17] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 25/2003;

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Autorità Sanitaria.
6. La sorveglianza può essere esercitata con le apposite strumentazioni previste dall'art. 8 del D.P.R. n° 285/1990, mediante applicazione di elettrocardiografo, o con la presenza di personale con tale funzione. [18]
7. Se richiesto dai familiari la salma di persona deceduta in abitazione può rimanere nella stessa per tutte le 24 ore del periodo di osservazione ed anche oltre fino al momento più opportuno per il trasporto al cimitero o al luogo delle esequie. I familiari ne hanno la responsabilità e sono tenuti ad una costante sorveglianza. Per motivi legati a fattori di carattere igienico e per adempiere all'obbligo di sorveglianza previsto dal comma 6, la salma di persona deceduta in abitazione inadatta verrà trasportata nelle camere mortuarie presso il cimitero di Pergine. [19]
8. Non è permesso il trasporto di una salma da un'abitazione all'altra senza autorizzazione del Sindaco.

Art. 11 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 13.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere richiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Autorità Sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 12 - Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale di AMNU S.p.A.
2. (Soppresso).
3. (Soppresso).
4. L'osservanza delle normative previste (art. 13) per la chiusura del feretro, l'idoneità del feretro ed il trasporto della salma, sono certificate dall'incaricato del trasporto mediante un'attestazione, che ne certifica, sotto la sua responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione viene successivamente custodita presso gli uffici di AMNU S.p.A. [20]

[18] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 25/2003;
[19] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 25/2003;
[20] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 74/2008;

Art. 13 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.
3. (Soppresso). [21]
4. (Soppresso). [22]

   Se la salma proviene da altro comune deve essere accompagnata da un'apposita attestazione, che verrà custodita presso gli uffici di AMNU S.p.A. [23]
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285.
6. Sia la cassa di legno, sia quella di metallo, debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione. [24]

Art. 14 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

[21] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 25/2003 e comma successivamente soppresso con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[22] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 25/2003 e periodo successivamente soppresso con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[23] Periodo aggiunto con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[24] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 25/2003;

TITOLO II° - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 15 – Definizione

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:
   a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, da deposito di osservazione, dalle camere ardenti, o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture; [25]
   b) trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli 20, 21 e 22;
   c) trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

Art. 16 - Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione, il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali, la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alle camere ardenti o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'Autorità Giudiziaria in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. [26]
3. (Soppresso). [27]

Art. 17 - Autofunebri e autorimesse

1. Le autofunebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.
2. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo tale da non esporlo alla vista del pubblico.
3. (Soppresso). [28]
4. Il Comune potrà far accertare periodicamente dall'Autorità Sanitaria la regolarità delle certificazioni degli autofunebri degli operatori privati e, se del caso, ne riferisce all'Autorità Sanitaria.
5. Le rimesse degli autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco e devono essere dotate di servizi di pulizia e disinfezione. L'idoneità igienico - sanitaria delle rimesse e delle relative attrezzature è accertata dall'Autorità Sanitaria.

[25] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 25/2003;
[26] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 25/2003;
[27] Comma soppresso con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[28] Comma soppresso con deliberazione consiliare n° 74/2008;

Art. 18 – (Soppresso) [29]

Art. 19 - Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse e nel caso di salme portatrici di radioattività, l'Autorità Sanitaria prescrive le norme relative all'esposizione nel deposito di osservazione e nelle camere mortuarie, al trasporto, l'eventuale divieto di corteo e i necessari provvedimenti per le disinfezioni, nonché le modalità di sepoltura.
2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
3. I familiari del defunto, il medico che ha constatato il decesso e le Direzioni Sanitarie Ospedaliere hanno l'obbligo di preavvertire il personale adibito alla vestizione, cura e trasporto della salma, della predetta causa di morte al fine di consentire allo stesso di adottare le precauzioni igieniche necessarie per la salvaguardia della propria salute e della salute pubblica.

Art. 20 - Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo regolamento.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. [30]
3. Gli orari e i percorsi dei trasferimenti sono determinati dall'ufficio competente di AMNU S.p.A., che stabilisce gli orari dei funerali sentiti i familiari del defunto o l'impresa di pompe funebri incaricata. [31]
4. I trasferimenti e le consegne per trasporti fuori Comune, richiesti da aziende private, si eseguono esclusivamente durante l'orario di servizio. I funerali nel Comune si eseguono con esclusione della domenica e delle festività salvo che queste non siano contigue. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, l'effettuazione dei funerali nei giorni festivi, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposte umanitarie e non formali. [32]
5. I sacerdoti della Chiesa Cattolica, i Ministri degli altri Culti di cui all'art. 8 della Costituzione e gli Officianti di riti civili, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
6. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decorosità dei cimiteri.
7. Nel cimitero è possibile svolgere il funerale anche con riti laici, civili o di altre religioni. [33]

Art. 21 - Funerali nella borgata

1. I funerali nella borgata si svolgono di norma secondo le seguenti modalità:

[29] Articolo soppresso con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[30] Comma modificato con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[31] Comma modificato con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[32] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 25/2003 e con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[33] Comma aggiunto con deliberazione consiliare n° 25/2003;

a) chiusura del feretro secondo l'orario stabilito da AMNU S.p.A. e successivo trasporto nella Chiesetta di S. Carlo per i funerali religiosi, o al luogo deputato per la cerimonia per i funerali di altre religioni o civili;

b) corteo funebre, mediante apposito carrettino condotto da persone individuate e coordinate dall'impresa funebre, dalla Chiesetta di S. Carlo a passo d'uomo alla Chiesa Arcipretale per la cerimonia religiosa; [34]

c) celebrazione della cerimonia;

d) trasferimento del feretro, con lo stesso carrettino, e corteo fino al luogo di inumazione o tumulazione oppure partenza senza corteo e con autofunebre verso la destinazione fissata al di fuori del cimitero di Pergine;

e) per le cerimonie svolte nei luoghi dove avvengono altri riti i trasporti vanno effettuati con autofunebre e senza corteo;

2. (Soppresso). [35]
3. I familiari possono richiedere che il feretro del defunto sia portato a braccia. [36]
4. Su richiesta e in accordo con le autorità religiose il Sindaco può determinare, anche in via generale, forme diverse di svolgimento dei funerali escludendo comunque i cortei nelle vie della cittadina.

Art. 22 - Funerali nelle frazioni

1. I funerali nelle frazioni si svolgono secondo le seguenti modalità:

a) chiusura del feretro secondo l'orario stabilito da AMNU S.p.A. e successivo trasporto al luogo deputato per la cerimonia. Il trasferimento in corteo è ammesso ove consentito dalla situazione dei luoghi e del traffico;

b) celebrazione della funzione religiosa o civile;

c) trasferimento dal luogo della cerimonia al cimitero di sepoltura. Il trasferimento in corteo è ammesso ove consentito dalla situazione dei luoghi e del traffico.

2. (Soppresso). [37]
3. Valgono comunque le norme di cui all'articolo precedente.

Art. 23 - Trasporti da e per altri comuni

1. Le partenze per i trasporti fuori Comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale di AMNU S.p.A. assiste, nel caso di servizio affidato a terzi, alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco, alla consegna all'incaricato al trasporto dei documenti relativi ed al caricamento del feretro sul carro funebre. I familiari possono assistere alle operazioni. Le modalità e gli orari di svolgimento delle operazioni sono fissate di volta in volta dall'ufficio di AMNU S.p.A. [38]

[34] Comma modificato con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[35] Comma soppresso con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[36] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 25/2003;
[37] Comma soppresso con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[38] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 25/2003;

2. (Soppresso). [39]
3. Il personale di AMNU S.p.A., nei casi previsti (sepoltura per inumazione), provvede a tagliare adeguatamente la cassa di zinco all'interno del cimitero. [40]
4. Il trasporto verso un altro Comune è autorizzato dal Comune. All'autorizzazione sono allegati:
   a) il permesso di seppellimento;
   b) (Soppresso). [41]
   c) attestazione sottoscritta dall'incaricato al trasporto, certificante il nome del defunto, la corrispondenza del feretro, secondo la normativa vigente, la destinazione finale, l'eventuale presenza del cofano di zinco, o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della Salute, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva - diffusa**.** [42]
   d) (Soppresso). [43]
   e) Il trasporto delle ceneri o resti mortali assimilabili non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura dell'attestazione scritta, di cui alla lettera c).
   f) (Soppresso). [44]

[39]Comma soppresso con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[40] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 25/2003;
[41] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 25/2003 e con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[42] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 25/2003 e con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[43] Lettera soppressa con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[44] Lettera soppressa con deliberazione consiliare n° 70/2007;

TITOLO III° - CIMITERI

CAPO I° - Cimiteri

Art. 24 - Elenco dei Cimiteri

1. Il Comune provvede al seppellimento dei defunti nei seguenti cimiteri:
   - Bus;
   - Canale;
   - Canezza;
   - Costasavina;
   - Ischia;
   - Madrano;
   - Nogaré;
   - Pergine;
   - Roncogno;
   - S. Caterina;
   - S. Vito;
   - Serso;
   - Susà;
   - Viarago.

Art. 25 - Disposizioni generali - vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi previsti dagli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285.
2. L'ordine, la vigilanza, la custodia dei cimiteri e gli altri servizi cimiteriali spettano al Sindaco che vi provvede a mezzo di AMNU S.p.A.
3. La società AMNU S.p.A. provvede alla manutenzione ordinaria dei cimiteri. La manutenzione straordinaria resta a carico del Comune. [45]
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero di cui al punto 2.
5. Competono esclusivamente al Comune a mezzo di AMNU S.p.A. le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285.
6. L'Autorità Sanitaria controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
7. La società AMNU S.p.A. [46] cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, facendo tempestiva segnalazione al Servizio Tecnico comunale. Il

[45] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 25/2003;
[46] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 74/2008;

Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo improprio. Chiunque causa danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX° del libro IV° del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 26 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio comunale.

Art. 27 - Ammissione nel cimitero di Pergine

1. Nel cimitero di Pergine, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di persone decedute nel territorio della borgata o che, ovunque decedute, avevano nella stessa, al momento della morte, la propria residenza o risultavano iscritti all'A.I.R.E. del Comune. [47]

1bis. Nel cimitero possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal Comune e residenti fuori da esso, purché nati nel Comune o ivi residenti al momento della nascita. [48]

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

   Possono essere ricevute e seppellite le salme di persone non residenti e decedute in altro Comune qualora: [49]

   a) Il coniuge o i parenti entro il I° grado risiedano in Pergine e ne facciano domanda; [50]

   b) i defunti che risultino essere stati residenti nel territorio comunale nei due anni precedenti al decesso.

3. Sono pure accolte le ossa, i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate. [51]
4. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, la sepoltura nei cimiteri comunali di salme di persone non residenti in vita nel Comune anche in casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, qualora ravvisi l'esistenza di particolari motivi di ordine umanitario. [52]
5. È fatta salva comunque la possibilità di ricevere e seppellire le salme di persone residenti nelle frazioni e, per i cimiteri frazionali, i residenti nel territorio comunale.

[47] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[48] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 95/1999;
[49] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 25/2003;
[50] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[51] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[52] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 70/2007;

6. In considerazione della consuetudine in essere, possono essere altresì seppellite le salme o le ceneri di salme provenienti da residenti della frazione di Vignola del Comune Amministrativo di Vignola-Falesina; tale diritto è da ritenersi esteso anche all'ottenimento di sepolture private. [53]

Art. 28 - Diritto di sepoltura nei campi comuni dei cimiteri frazionali

1. Nei cimiteri frazionali sono accolte le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori frazionali e, compatibilmente con la ricettività, che vi siano nate o che risultino essere stati residenti nei due anni precedenti al decesso. Valgono comunque le norme di cui all'articolo precedente.

CAPO II°

Art. 29 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10.09.1990, n° 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private, familiari e collettive, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990, n° 285.
4. Le salme devono essere sepolte o cremate entro 10 giorni dal decesso. In caso di mancanza dei familiari o qualora i familiari o loro incaricati non diano indicazioni circa lo svolgimento delle esequie e della sepoltura, si procede alla inumazione trascorso inutilmente il decimo giorno da quello del decesso o del ritrovamento, salvo che l'Autorità Sanitaria non lo disponga prima o che l'Autorità Giudiziaria ritenga di dover tenere la salma a disposizione per indagini o eventuale riconoscimento. È ammesso il deposito provvisorio del feretro contenente il defunto secondo le forme di cui all'art. 33.
5. Il Sindaco determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.)., in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285.

CAPO III° - Inumazione e tumulazione

Art. 30 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
   a) sono comuni le sepolture della durata di anni dieci dal giorno del seppellimento assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
   b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di dieci anni, effettuate in aree in concessione.

[53] Comma aggiunto con deliberazione consiliare n° 74/2008;

2. Le inumazioni avvengono in successione senza soluzione di continuità, secondo l'ordine dei funerali celebrati. Tale servizio è assoggettato al pagamento della tariffa in vigore. [54]
3. Non è ammessa in nessun caso l'inumazione di salma precedentemente inumata in altra parte del cimitero del Comune o di altro Comune, salvo i casi previsti in ordine alla mancata mineralizzazione.
4. È fatta salva la traslazione di salma in aree assoggettate a concessione a titolo oneroso.

Art. 31 - Cippo o croce

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo o da una croce, costituiti da materiali resistenti agli agenti atmosferici, con una targhetta di materiale inalterabile recante l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. [55]
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di una cornice delle dimensioni di cm. 160 di lunghezza e cm. 60 di larghezza.
3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285.

Art. 32 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV° del presente Regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285.
4. Non è ammessa l'estumulazione di salme e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto. [56]

Art. 33 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposita tomba comune previo pagamento del canone stabilito in tariffa. [57]

   La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

   a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

[54] Periodo inserito con deliberazione consiliare n° 25/2003;
[55] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 25/2003;
[56] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 25/2003;
[57] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 25/2003;

b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'ufficio competente di AMNU S.p.A., limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
4. La tariffa è determinata in misura annua. Essa è quantificata a consuntivo rapportandola al periodo di effettiva tumulazione provvisoria. [58]
5. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso dell'ufficio competente di AMNU S.p.A. [59]
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune.
7. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata previo pagamento dei relativi diritti.
8. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie presso tombe allo scopo riservate. [60]

CAPO IV° - Esumazioni ed estumulazioni

Art. 34 - Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie che vengono disposte dell'ufficio competente di AMNU S.p.A. in base alla necessità di nuove inumazioni. Qualora non vi sia la necessità di nuove inumazioni, può venire prolungato il periodo di rotazione. [61]
2. [annullato]
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno. [62]
4. È compito dell'incaricato del servizio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
5. Se entro i dieci giorni che precedono l'inizio delle operazioni nessun familiare della sepoltura avrà manifestato interesse, il manufatto lapideo verrà distrutto, i resti ritrovati verranno gestiti in relazione allo stato di decomposizione. [63]
6. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L' accertamento è compiuto dall'incaricato del servizio.[64]
7. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in una sepoltura privata, vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
8. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente familiari del defunto e loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate immediatamente dal personale cimiteriale.

[58] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 25/2003;
[59] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[60] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 25/2003 e n° 70/2007;
[61] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 95/1999;
[62] Comma modificato con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[63] Comma aggiunto con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[64] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 70/2007;

9. I manufatti lapidei, per i quali i familiari abbiano espresso il volere di conservazione, dovranno essere rimossi a proprie spese entro il termine fissato; i rimanenti manufatti verranno demoliti e trasportati in discarica autorizzata a cura di Amnu. Per nessuna ragione possono essere conservati sul cimitero. [65]

Art. 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. L'ufficio competente di AMNU S.p.A. predispone annualmente l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria suddiviso per cimiteri.
2. L'ufficio competente di AMNU S.p.A. avverte per iscritto, almeno tre mesi prima dell'esumazione o in casi urgenti anche in modo verbale, i familiari dei defunti se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire gli altri familiari interessati. In alternativa l'avviso di esumazione verrà esposto all'albo del cimitero, all'albo pretorio comunale e copia verrà applicata sulla lapide interessata dalla nuova sepoltura. [66]
3. (Soppresso). [67]
4. (Soppresso). [68]
5. (Soppresso). [69]

Art. 36 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. (Soppresso). [70]
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Salute.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'Autorità Sanitaria competente dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. I feretri contenenti le salme possono essere impiegati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
6. Per i trasporti in altro cimitero o fuori Comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, e comunque su insindacabili disposizioni del Responsabile dell'ufficio competente di AMNU S.p.A. [71], questo deve essere sostituito con altro idoneo.

---

[65] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[66] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 25/2003;
[67] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 70/2007 e comma riposizionato nell'art. 34;
[68] Comma riposizionato nell'art. 34;
[69] Comma riposizionato nell'art. 34;
[70] Comma soppresso con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[71] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 74/2008;

Art. 37 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni. [72]
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
   a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni; [73]
   b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni contenute nel presente Regolamento in quanto applicabili. In particolare le estumulazioni ordinarie sono eseguite dagli operatori cimiteriali nei tempi stabiliti dall'ufficio competente di AMNU S.p.A. [74] e le ossa rinvenute, qualora i familiari non richiedano la loro collocazione in cellette o altra sepoltura privata, sono depositate nell'ossario comune in forma indistinta.
5. (Soppresso).[75]
6. (Soppresso).[76]

Art. 38 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente, quando esse siano previste e regolamentate dall'ufficio competente di AMNU S.p.A. [77]
2. Qualora i familiari richiedano la conservazione delle ossa rinvenute in sepoltura privata, sia la relativa raccolta che la fossa sono subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa. [78]
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Art. 38 bis – Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi [79]

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b), del comma 1, dell'art. 3 del D.P.R. n° 254/2003.

[72] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[73] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[74] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[75] Comma soppresso con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[76] Comma soppresso con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[77] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[78] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[79] Articolo aggiunto con deliberazione consiliare n° 70/2007;

2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:
   a) essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione;
   b) essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile.

   Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto esumato.
3. I resti mortali derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:
   a) permanere nello stesso tumulo, previo rinnovo della concessione cimiteriale;
   b) essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;
   c) essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco.

   Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto estumulato.
4. Il trattamento prestabilito dei resti mortali derivanti da esumazioni e estumulazioni per i quali sussiste il disinteresse dei familiari, viene ordinariamente individuato nella loro cremazione. Informativa sul trattamento prestabilito viene data sia all'ingresso del cimitero, sia con apposito cartello collocato in modo ben visibile nel campo comune soggetto ad esumazione, oppure sulle sepolture private in scadenza di concessione, nonché all'albo pretorio e cimiteriale. L'informativa deve essere presente almeno tre mesi prima dell'inizio delle operazioni di esumazione/estumulazione.
5. E' consentito addizionare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze enzimatiche, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
6. Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:
   a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze enzimatiche;
   b) 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze enzimatiche.
7. Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali o al personale da lui delegato sovrintendere alle operazioni di trasporto, inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione. Compete al Comune il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali. [80]

Art. 38 ter – Cremazione dei resti mortali. [81]

1. Il Comune, previo assenso dei soggetti di cui all'art. 42 – comma 2 – o d'ufficio nel caso di loro disinteresse, autorizza la cremazione dei resti mortali.
2. Per la cremazione dei resti mortali non è necessaria la documentazione, di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. n° 285/1990.

[80] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[81] Articolo aggiunto con deliberazione consiliare n° 70/2007;

3. Le ceneri derivanti dalla cremazione, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in sepoltura privata, vengono depositate nel cinerario comune in modo indistinto.

Art. 39 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso agli addetti di AMNU S.p.A. al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio competente di AMNU S.p.A. [82]
3. Tutti gli oggetti preziosi ed i ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma. È fatto assoluto divieto al personale cimiteriale di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

Art. 40 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 10 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico possono essere conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V° - Cremazione

Art. 41 – Crematorio

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale tramite il servizio funebre di AMNU S.p.A. o di altre imprese private del settore, di impianti disponibili al di fuori del territorio comunale. [83]

Art. 42 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

[82] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[83] Modificato con deliberazione consiliare n° 25/2003 e con deliberazione consiliare n° 74/2008;

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, secondo la normativa vigente. [84]
2. In mancanza di disposizione testamentaria ovvero di presentazione del modulo di adesione ad un'associazioni riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri, la volontà del defunto, eventualmente manifestata dal coniuge o dai parenti aventi titolo, deve risultare da atto scritto redatto ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n° 445/2000. [85]
3. Il costo per la cremazione è a carico dei richiedenti secondo quanto stabilito dalla Legge 02.02.2001, n° 26. Il Comune determina, in sede di approvazione delle tariffe, un importo di partecipazione alle spese per l'incentivazione di tale servizio. Il costo preso a base del calcolo dovrà essere quello riferito all'impianto che pratica gli importi più favorevoli. Tale agevolazione è esclusivamente a favore dei residenti nel territorio comunale e viene concessa per le cremazioni richieste al momento del decesso. [86]

Art. 43 - Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati le ceneri derivanti da cremazione possono essere:
   a) disperse, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
   b) conservate in un'urna sigillata, che è alternativamente:
      1. tumulata in cimitero;
      2. interrata in cimitero;
      3. oggetto di affidamento, presso la residenza dell'avente titolo; [87]
3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
4. Per quanto riguarda l'interramento delle urne, all'interno del cimitero, è concesso alle seguenti condizioni:
   a) che la sepoltura ove avverrà l'inumazione delle ceneri non sia in un settore di prossima esumazione;
   b) che il richiedente del servizio si assuma la responsabilità dell'operazione nei confronti di altri familiari aventi titolo alla sepoltura in terra;
   c) che l'urna sia il processo finale di una cremazione appena avvenuta, o che provenga da altro comune. [88]

CAPO VI° - Polizia dei cimiteri

Art. 44 – Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni dal Sindaco.

[84] Comma modificato con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[85] Comma modificato con deliberazione consiliare n° 70/2007 e con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[86] Articolo modificato con deliberazione consiliare n° 25/2003;
[87] Comma introdotto con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[88] Comma introdotto con deliberazione consiliare n° 74/2008;

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
4. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato dall'ufficio competente AMNU S.p.A. entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività. È comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri nelle giornate comprese fra il 28 ottobre ed il 5 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi ed i luoghi interessati completamente riordinati prima del 28 ottobre di ogni anno. [89]
5. È vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciali.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
7. È ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo.
8. L'avviso di chiusura al cimitero di Pergine di regola è dato da chi è incaricato alla chiusura, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli, apposti all'ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta. L'apertura e chiusura festiva del cimitero può essere demandata anche a persona delegata da AMNU S.p.A. [90]

Art. 45 - Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap.
2. È vietato l'ingresso:
   a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
   b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode o dall'ufficio al momento dell'ingresso;
   c) alle persone in caso di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
   d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
   e) ai fanciulli di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile dell'ufficio competente di AMNU S.p.A. può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli [91]

Art. 46 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
   a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
   b) entrare con biciclette, motocicli o alti veicoli non autorizzati;

[89] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 25/2003;
[90] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[91] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 74/2008;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) asportare dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi; [92]

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi e di oggetti), distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;

i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

j) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o delle commemorazioni d'uso;

k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio competente di AMNU S.p.A.;

l) svolgere qualsiasi attività commerciale;

m) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente di AMNU S.p.A. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati. [93]

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 47 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso alla polizia municipale. [94]

Art. 48 Epigrafi, lapidi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione comunale la posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard del presente Regolamento che potranno essere maggiormente dettagliate e specificate con ordinanza sindacale.

2. Nei casi di cui al comma 1, i soggetti interessati, o l'impresa da loro incaricata per iscritto, presentano in duplice copia all'ufficio competente di AMNU S.p.A. una comunicazione di inizio lavori accompagnata da una relazione che descriva le opere da compiersi e dimostri il rispetto

[92] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 25/2003;
[93] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[94] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 74/2008;

delle caratteristiche regolamentari. La relazione deve essere integrata da un disegno delle opere da eseguirsi con le relative misure.

3. I lavori possono essere avviati alla scadenza del decimo giorno successivo alla presentazione della comunicazione salvo che l'ufficio entro tale termine non richieda le variazioni necessarie per riportare le opere da compiersi entro i limiti regolamentari. I lavori possono avviarsi anche prima di tale termine qualora l'ufficio ne riconosca la regolarità.
4. Durante l'esecuzione, il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia della documentazione presentata dall'ufficio, riportante gli estremi della ricevuta; tale documentazione deve essere mostrata al personale cimiteriale a sua semplice richiesta.
5. Per la completezza dell'esame delle comunicazioni, relazioni e disegni pervenuti, l'ufficio può richiedere il parere dei competenti settori tecnici del Comune anche ai fini di accertare l'eventuale necessità della acquisizione, sulle opere progettate, di concessione o autorizzazione ai sensi delle vigenti normative urbanistiche ed edilizie. Il termine di dieci giorni può in tale caso essere aumentato fino a trenta giorni.
6. La concessione o autorizzazione ai sensi degli articoli 82 e 83 del Testo Unico delle Leggi Provinciali inerenti all'"ordinamento urbanistico e tutela del territorio" è comunque dovuta per la realizzazione di tombe di famiglia in muratura, cappelle funerarie e di monumenti funebri da collocare nei settori monumentali.
7. Il Sindaco può concedere ad enti, associazioni o comitati che ne facciano richiesta di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.
8. Per la realizzazione dei manufatti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo.
9. Le lapidi da porre nei campi comuni devono rispettare le seguenti misure massime di ingombro:
   a) campi adulti:

      lunghezza cm. 160; larghezza cm. 60; altezza cm. 90;

      La parte piana deve avere una superficie massima coperta non superiore ai 2/3 e potrà essere prevista in più pezzi e con forme diverse.[95]

   b) campi bambini:

      lunghezza cm. 150; larghezza cm. 50; altezza cm. 90;
10. Le lapidi da apporre su sepolture private a due posti in terra devono osservare le seguenti misure.

    lunghezza cm. 190; larghezza cm. 170; altezza cm. 90.

    La parte piana deve avere una superficie massima coperta non superiore ai 2/3 e potrà essere prevista in più pezzi e con forme diverse.[96]

    Il Comune [97] può concedere deroghe a tali misure nei cimiteri frazionali per problematiche legate alle diverse strutture cimiteriali. [98]
11. La collocazione delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti che possono imporre misure inferiori di cui ai commi precedenti.
12. Le targhe dei loculi sono fornite dal Comune comprese nella concessione del loculo.

[95] Periodo aggiunto con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[96] Periodo aggiunto con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[97] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[98] Periodo aggiunto con deliberazione consiliare n° 25/2003;

13. Le targhe ricordo da apporre sulle murature perimetrali del cimitero devono avere le seguenti dimensioni:

    larghezza cm. 60; altezza cm. 50.

14. È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo. Sotto il porticato ed ai piedi delle edicole non possono essere collocati vasi o ceri per terra e non possono essere fissati alle targhe sulla parete cassette o recipienti o altri oggetti che sporgano oltre i trenta centimetri. Si consente il collocamento di fotografie purché eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo.

15. La rimozione ed il successivo collocamento dei manufatti lapidei di sepolture private, quali tombe a due posti in terra, tombe di famiglia, relativi tombali, cordoli e traversine necessarie per lo scavo della fossa o la tumulazione, sarà delegata, dai proprietari delle tombe, a personale specializzato quale marmisti etc., i quali dovranno concordare l'intervento con il Responsabile dell'ufficio competente di AMNU S.p.A. [99]

Art. 49 - Fiori e piante ornamentali

1. È permessa la coltivazione di piante sulle sepolture in terra sia comuni che private, purché di altezza non superiore a 90 cm. dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno o ingombro al passaggio. [100]
2. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di barattoli di recupero.
3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale di custodia del cimitero li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. [101]

Art. 50 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, o altri addobbi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocati.
2. Il Responsabile del competente ufficio competente di AMNU S.p.A. [102] disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

[99] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[100] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 25/2003;
[101] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 25/2003;
[102] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 74/2008;

TITOLO IV° - CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 51 - Sepolture private

1. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.
2. Ai fini di una corretta programmazione dell'uso dei cimiteri, la costruzione di edifici destinati alla tumulazione è riservata di norma all'Amministrazione comunale.[103]

   Le sepolture private si distinguono in:

   a) tomba di famiglia: consiste in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
   b) loculo: consiste in un loculo inserito in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
   c) tomba in terra: consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari o doppia a quelle prescritte per le fosse dei campi comuni, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione; [104]
   d) loculo ossario: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare cassettine ossario e/o urne cinerarie;[105]
   e) celletta: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare urne cinerarie;
   f) loculo ossario/cinerario: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare cassettine ossario e/o urne cinerarie; [106]
   g) tombe in terra con camera: consiste in un manufatto edilizio in terra ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione; [107]
   h) tomba di famiglia monumentale: consiste in un manufatto edilizio ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione che per caratteristiche e pregio architettonico si distingue dalle altre sepolture. [108]
3. Entro sei mesi dalla concessione le sepolture private, ancorché non utilizzate, devono essere contrassegnate da un'epigrafe riportante il nome della famiglia o del defunto. Entro lo stesso termine sui posti in terra deve essere collocata una lapide secondo le disposizioni dell'art. 48.
4. Si applicano alle sepolture private le norme sulle operazioni cimiteriali contenute nel presente Regolamento.

Art. 52 - Concessione cimiteriale

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante sottoscrizione di un atto di concessione. [109]

[103] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[104] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 25/2003;
[105] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[106] Lettera aggiunta con deliberazione consiliare n° 41/2004;
[107] Lettera aggiunta con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[108] Lettera aggiunta con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[109] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 41/2004;

2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia dell'intestatario della sepoltura individuata secondo i criteri stabiliti all'art. 57 e dei defunti associati in vita agli enti concessionari. [110]
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa vigente al momento del rilascio della concessione.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assegnare una o più tombe private ad Enti Pubblici o Istituzioni. [111]

Art. 53 - Catasto cimiteriale

Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo. La numerazione è distinta per cimitero e per tipo di sepoltura e risulta da appositi registri.

Art. 54 - Procedimento della concessione

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta [112] presso gli uffici di AMNU S.p.A., precisando le generalità del richiedente, il cimitero al quale si riferisce e il tipo di sepoltura privata desiderata.
2. Le sepolture private disponibili possono concedersi:
   - per le tombe in terra ed i loculi salma: solo in presenza della salma al momento del decesso;
   - per i loculi ossari: in presenza delle ossa o delle ceneri;
   - per le urne cinerarie: solo in presenza delle ceneri;
   - per i loculi ossari/cinerari: in presenza delle ossa o delle ceneri;
   - per le tombe di famiglia, le tombe di famiglia monumentali e le tombe in terra con camera: in presenza di qualsiasi fattispecie (salma, resti mortali, ossa, ceneri); possono inoltre essere prenotate da/per persone ancora in vita e quindi concesse secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.[113]
   - E' inoltre possibile richiedere all'ufficio competente di AMNU S.p.A. [114] la tumulazione nelle tombe di famiglia, nelle tombe in terra con camera, nelle tombe di famiglia monumentali o nei loculi e l'inumazione nelle tombe in terra, nei limiti della capienza, di urne cinerarie o cassettine ossario. Ogni spesa relativa a tale operazione sarà a carico del richiedente. [115]
3. Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale ordine può essere derogato con provvedimento motivato del Sindaco qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni richiedenti risposte umanitarie e non formali.
4. Il richiedente ha facoltà di scegliere liberamente l'ubicazione della sepoltura privata secondo la disponibilità. [116]

---

[110] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[111] Comma aggiunto con deliberazione consiliare n° 25/2003;
[112] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 41/2004;
[113] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 41/2004 e n° 70/2007;
[114] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[115] Modificato con deliberazione consiliare n° 95/1999 e n° 70/2007;
[116] Articolo modificato con deliberazione consiliare n° 25/2003;

Art. 55 – (Soppresso) [117]

Art. 56 – Durata

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:
   a) anni 70 per le tombe di famiglia, le tombe in terra con camera, le tombe di famiglia monumentali;
   b) anni 30 per i loculi e le tombe in terra;
   c) anni 30 per i loculi ossari e ossari/cinerari;
   d) anni 30 per le cellette. [118]

   La durata decorre dalla data di sottoscrizione della concessione da parte del concessionario.[119]
2. Resta salva la possibilità di rinnovo secondo quanto stabilito dal successivo art. 59. [120]

Art. 57 - Diritto di sepoltura [121]

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione ai sensi dell'art. 54, che ha provveduto al pagamento della tariffa e al cui nome è stato quindi rilasciato l'atto di concessione.
2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
3. In caso di decesso del concessionario, allo stesso subentra, su richiesta, uno dei successibili ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Il nome del concessionario subentrante dovrà essere comunicato all'ufficio competente di AMNU S.p.A. [122] entro un anno dal decesso del concessionario originario o in difetto entro 60 giorni dalla richiesta del comune.
4. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario subentrante sia, nell'ordine:
   a) il coniuge;
   b) il figlio più anziano;
   c) il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
   d) l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
   e) il fratello o la sorella più anziano;
   f) il parente più prossimo più anziano.
5. E' intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che tale viene indicata dal concessionario originario sull'atto di concessione. E' ammessa l'indicazione di un solo

[117] Articolo soppresso con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[118] Modificato con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[119] Modificato con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[120] Modificato con deliberazione consiliare n° 25/2003;
[121] Articolo modificato con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[122] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 74/2008;

intestatario che va comunque individuato nella persona stessa del concessionario, fra i suoi parenti entro il 6° grado o nel suo coniuge.

Art. 57 bis – Uso delle sepolture private. [123]

1. Il diritto d'uso della sepoltura privata è riservato alla persona dell'intestatario della sepoltura e a quelle della sua famiglia.
2. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela, di coniugio o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura è il seguente:
   a) l'intestatario e i suoi ascendenti e discendenti in linea retta;
   b) il coniuge;
   c) i fratelli e le sorelle consanguinee;
   d) i coniugi dei discendenti;
   e) gli affini fino al 2° grado.
3. Il concessionario originario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura i parenti e/o gli affini sopra indicati. Tale facoltà non è concessa ai concessionari subentranti.
4. I concessionari sia originari che subentranti, su richiesta scritta, possono estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti fino al 6° grado.
5. Gli stessi hanno inoltre la facoltà di richiedere, nell'atto stesso o con atto successivo, la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia stessa o che abbia acquisito verso di essi particolari benemerenze. Le benemerenze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
6. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.
7. Sulla sepoltura privata possono essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa.
8. Rimangono escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate all'intestatario in uno dei modi sopra esposti.
9. Nelle concessioni a enti e associazioni le persone aventi diritto alla sepoltura sono individuate nello statuto dell'ente. L'interlocutore del Comune è il legale rappresentante dell'ente e le sepolture sono effettuate su sua richiesta.

Art. 58 - Manutenzione

1. La sepoltura privata deve essere costantemente tenuta in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il Comune, a mezzo di AMNU S.p.A. [124] ritenga di dover impartire.

[123] Articolo aggiunto con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[124] Modifica introdotta con deliberazione consiliare n° 74/2008;

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti sono eseguite dal personale tecnico competente con esclusione delle parti decorative costruite o installate dai concessionari.

Art. 59 - Rinnovo – Proroga

1. Alla scadenza della concessione il concessionario ha facoltà di ottenerne, su domanda, il rinnovo. Ove il concessionario non provveda, la facoltà di ottenere il rinnovo può essere esercitata da uno degli aventi diritto ai sensi dell'art. 57. È dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo. La facoltà di rinnovo può essere esercitata unicamente nel trimestre precedente alla data di scadenza. Ove il termine di scadenza sia decorso senza che sia stata previamente presentata domanda di rinnovo, il concessionario scaduto e i suoi aventi causa non possono più avanzare alcun diritto sulla sepoltura.

1. bis Alla predetta scadenza non sono comunque rinnovabili le concessioni inerenti tombe in terra, loculi salma e loculi ossario già concessionati per più di 50 anni. [125]

2. Per le tombe in terra**,** le tombe in terra con camera, le tombe di famiglia e le tombe monumentali, già in concessione e nelle quali venga richiesta l'inumazione o rispettivamente la tumulazione di una nuova salma, la durata della concessione viene prorogata per un numero di anni occorrente per raggiungere il periodo minimo di 10 anni per le inumazioni e quello di 20 anni per le tumulazioni. La proroga è concessa subordinatamente al pagamento di un'integrazione tariffaria pari, per ogni anno di prolungamento, ad un trentesimo per le tombe in terra e ad un settantesimo per le altre tipologie. La proroga è oggetto di atto concessorio integrativo che è rilasciato con le modalità di cui all'art. 54. [126]

2. bis Per i loculi già in concessione, nei quali venga richiesta la tumulazione della salma dopo la sottoscrizione della concessione, la durata della stessa è prorogata per un numero di anni occorrente per raggiungere il periodo minimo di tumulazione, pari ad anni 20. [127]

3. Per quanto riguarda le tombe di famiglia, le tombe in terra con camera, le tombe di famiglia monumentali, le tombe in terra, i loculi salma, i loculi ossario, i loculi ossari/cinerari e le cellette cinerarie già in concessione, in caso di richiesta dei familiari, alla data di scadenza della concessione originaria, questa viene prorogata per una sola volta per la durata di seguito evidenziata:

Tombe di famiglia	30 anni
Tombe in terra con camera	30 anni
Tombe di famiglia monumentali	30 anni
Tombe in terra	15 anni
Loculi salma	15 anni
Loculi ossario	15 anni
Loculi ossari/cinerari	15 anni
Cellette cinerarie	15 anni

[125] Comma aggiunto con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[126] Comma modificato con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[127] Comma aggiunto con deliberazione consiliare n° 70/2007;

Il rinnovo è concesso subordinatamente al pagamento di un'integrazione tariffaria pari rispettivamente a 1/N della tariffa applicata per ogni specifica tipologia di concessione, al momento del rilascio della concessione integrativa per ogni anno di prolungamento. Il rinnovo è oggetto di atto concessorio integrativo che è rilasciato con le modalità di cui all'art. 54. [128]

4. L'avente titolo al rinnovo ai sensi del comma 1 esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario come da articoli 57 e 58. È in ogni caso fatto salvo il diritto di sepoltura dei defunti già collocati nella sepoltura stessa. [129]
5. Gli uffici di AMNU S.p.A. tengono uno scadenzario delle concessioni. Tale elenco è tenuto a disposizione del pubblico presso l'ufficio. L'ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione almeno tre mesi prima del termine. [130]

Art. 60 - Revoca

1. È facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analoga sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune. Nel caso di trasferimento di una concessione perpetua il tempo residuo spettante viene stabilito in anni 70.
3. Ove il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all'albo comunale o all'albo del cimitero per la durata di 30 giorni. Nel provvedimento di revoca va comunque indicato il giorno fissato per la traslazione delle salme che può essere eseguita anche in assenza del concessionario.

Art. 61 - Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, le salme o i resti mortali ivi collocati siano trasferite in altra sepoltura privata nei cimiteri comunali o fuori comune.
   Il trasferimento non può essere effettuato nell'ambito della stessa tipologia di sepoltura privata se non per trasferimento della salma, resti mortali, ossa, urne cinerarie ad altro cimitero. [131]
2. La rinuncia è proposta dal concessionario originario o subentrante e viene accettata con provvedimento di AMNU S.p.A. [132]
3. Con l'accettazione della rinuncia è dovuto al concessionario il rimborso di una somma pari a 1/N della tariffa applicata al momento della concessione per ogni anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi di residua durata, intendendosi per N il numero di anni della originaria concessione.
4. Per le concessioni rilasciate antecedentemente al 01.01.1983 e per le concessioni perpetue, spetta al rinunciante un rimborso forfetario pari al 10% della media fra la somma versata all'atto della stipula della concessione e la tariffa vigente al momento della rinuncia per quel tipo di sepoltura.

[128] Comma modificato con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[129] Comma modificato con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[130] Articolo modificato con deliberazione consiliare n° 25/2003 e con deliberazione consiliare n° 74/2008;
[131] Periodo aggiunto con deliberazione consiliare n° 25/2003 e modificato con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[132] Comma modificato con deliberazione consiliare n° 70/2007 e con deliberazione consiliare n° 74/2008;

Non spetta tuttavia alcun rimborso nel caso di concessioni di durata residua inferiore a cinque anni al momento della rinuncia. [133]

4. bis Ai fini del rimborso la data di stipula e il regime della concessione sono da ricercare nell'atto originario o negli eventuali atti di rinnovo. [134]

5. Nessun rimborso è dovuto qualora la sepoltura rinunciata non sia suscettibile di riutilizzo o qualora la sepoltura non risulti da regolare atto di concessione. [135]

Art. 62 - (Soppresso) [136]

[133] Comma modificato con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[134] Comma aggiunto con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[135] Comma modificato con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[136] Articolo soppresso con deliberazione consiliare n° 70/2007;

TITOLO V° - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 63 - Norme transitorie

1. (Soppresso) [137]
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in particolare quelle relative al diritto di sepoltura si applicano a far data dalla sua entrata in vigore anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente senza tuttavia incidere sui diritti acquisiti. In deroga a quanto disposto dall'art. 54, comma 2, si considerano validamente presentate le richieste di concessione pervenute entro la data di approvazione della presente modifica regolamentare. [138]
3. Nelle concessioni in essere della durata di 99 anni o perpetue, nell'impossibilità di individuare il concessionario a norma dell'articolo 57, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso in base a normative precedenti, può presentare all'Amministrazione comunale gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere il formale riconoscimento. Il riconoscimento viene concesso alle seguenti condizioni: [139]
   a) che sia assicurata la parità di condizioni a tutti i rami della originaria famiglia del primo concessionario;
   b) che venga esclusa la riserva eventuale alla discendenza maschile;
   c) (soppresso); [140]
   d) l'atto di riconoscimento deve confermare o individuare un nuovo intestatario.
4. Il provvedimento di accoglimento delle istanze di cui ai commi precedenti è riservato al Sindaco, il quale può dettare determinate condizioni quali ad esempio il mantenimento del monumento funebre e dei defunti già presenti nella tomba.
5. In caso di contrasti fra gli aventi diritto o presunti tali, l'Amministrazione comunale si intende e rimane estranea all'azione che ne consegue e si limita a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
6. (soppresso) [141]
7. Si precisa che laddove all'interno del presente Regolamento viene fatto riferimento alla figura del Sindaco, le competenze ad esso attribuite, non rientranti in funzioni proprie, sono state delegate ai Dirigenti dalla deliberazione giuntale n° 24 del 13.02.2001 e s.m. [142]
8. In deroga a quanto disposto dall'art. 61, comma 1, secondo periodo, si considerano validamente presentate le richieste di trasferimento pervenute entro il 29.05.2003. [143]

Art. 64 - Abrogazione di norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nei precedenti Regolamenti locali e negli atti emanati dalla Amministrazione comunale in contrasto con il presente testo.

---

[137] Comma soppresso con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[138] Periodo aggiunto con deliberazione consiliare n° 25/2003;
[139] Comma modificato con deliberazione consiliare n°41/2004;
[140] Lettera soppressa con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[141] Comma soppresso con deliberazione consiliare n° 70/2007;
[142] Comma aggiunto con deliberazione consiliare n° 25/2003;
[143] Comma aggiunto con deliberazione consiliare n° 41/2004;

Art. 65 - Trasgressioni e sanzioni

Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazioni al Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265 od alla legislazione e normativa vigente, sono sanzionate in base a quanto disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/2000, nonché dalla Legge 24.11.1981, n° 689. Agli accertamenti provvede il personale di AMNU S.p.A. [144]

[144] Modificato con deliberazione consiliare n° 25/2003 e con deliberazione consiliare n° 74/2008.

INDICE

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI 2
Art. 1 - Contenuti e finalità 2
Art. 2 - Competenze e gestione dei servizi di polizia mortuaria 2
Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento 2
Art. 4 - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti 3
Art. 5 - Lutto cittadino ed esequie pubbliche 3
Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico 4
Art. 7 - (Soppresso) 4
Art. 8 - Richiedente il servizio 4
Art. 9 - Imprese private operanti nel settore funerario 5
Art. 10 - Depositi di osservazione, obitori, camere mortuarie 5
Art. 11 - Deposizione della salma nel feretro 6
Art. 12 - Verifica e chiusura dei feretri 6
Art. 13 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti 7
Art. 14 - Piastrina di riconoscimento 7
TITOLO II° - TRASPORTI FUNEBRI 8
Art. 15 - Definizione 8
Art. 16 - Modalità dei trasporti 8
Art. 17 - Autofunebri e autorimesse 8
Art. 18 - (Soppresso) 9
Art. 19 - Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività 9
Art. 20 - Cortei e cerimonie funebri 9
Art. 21 - Funerali nella borgata 9
Art. 22 - Funerali nelle frazioni 10
Art. 23 - Trasporti da e per altri comuni 10
TITOLO III° - CIMITERI 12
CAPO I° - Cimiteri 12
Art. 24 - Elenco dei Cimiteri 12
Art. 25 - Disposizioni generali - vigilanza 12
Art. 26 - Reparti speciali nel cimitero 13
Art. 27 - Ammissione nel cimitero di Pergine 13
Art. 28 - Diritto di sepoltura nei campi comuni dei cimiteri frazionali 14
CAPO II° 14
Art. 29 - Disposizioni generali 14
CAPO III° - Inumazione e tumulazione 14
Art. 30 - Inumazione 14
Art. 31 - Cippo o croce 15
Art. 32 - Tumulazione 15
Art. 33 - Deposito provvisorio 15
CAPO IV° - Esumazioni ed estumulazioni 16
Art. 34 - Esumazioni ordinarie 16
Art. 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie 17
Art. 36 - Esumazione straordinaria 17
Art. 37 - Estumulazioni 18
Art. 38 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento 18
Art. 38 bis - Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi 18
Art. 38 ter - Cremazione dei resti mortali 19
Art. 39 - Oggetti da recuperare 20
Art. 40 - Disponibilità dei materiali 20
CAPO V° - Cremazione 20
Art. 41 – Crematorio 20
Art. 42 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione 20
Art. 43 - Urne cinerarie 21
CAPO VI° - Polizia dei cimiteri 21
Art. 44 - Orario 21
Art. 45 - Disciplina dell'ingresso 22
Art. 46 - Divieti speciali 22
Art. 47 - Riti funebri 23
Art. 48 Epigrafi, lapidi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni 23
Art. 49 - Fiori e piante ornamentali 25

Art. 50 - Materiali ornamentali 25
TITOLO IV° - CONCESSIONI CIMITERIALI 26
Art. 51 - Sepolture private 26
Art. 52 - Concessione cimiteriale 26
Art. 53 - Catasto cimiteriale 27
Art. 54 - Procedimento della concessione 27
Art. 55 – (Soppresso) 28
Art. 56 – Durata 28
Art. 57 - Diritto di sepoltura 28
Art. 57 bis - Uso delle sepolture private 29
Art. 58 - Manutenzione 29
Art. 59 - Rinnovo – Proroga 30
Art. 60 - Revoca 31
Art. 61 - Rinuncia 31
Art. 62 - (Soppresso) 32
TITOLO V° - NORME FINALI E TRANSITORIE 33
Art. 63 - Norme transitorie 33
Art. 64 - Abrogazione di norme precedenti 33
Art. 65 - Trasgressioni e sanzioni 34
INDICE 35